

## Entrata in vigore

Il decreto 11.04.11 è entrato in vigore 390 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (23 maggio 2012), fatta eccezione per l'allegato III\*, che è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto nella G.U. (30 aprile 2011).

\* *Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato 1*

## *Le attrezzature*

---

In particolare, il decreto 11 aprile 2011 stabilisce 3 famiglie di attrezzature soggette alla verifica periodica:

**Gruppo SC:** apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga

**Gruppo SP:** sollevamento persone

**Gruppo GVR:** Gas, Vapore, Riscaldamento

## *Le verifiche periodiche ...?*

In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono **attività tecniche specialistiche di prevenzione**, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare:

- la **conformità alle modalità di installazione** previste nelle istruzioni d'uso
- lo **stato di manutenzione e conservazione**
- il **mantenimento delle condizioni di sicurezza** previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro
- l'**efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo**

**Pertanto, le verifiche periodiche  
non sono collaudi, né omologazioni.**

## *La prima verifica periodica ...?*

---

La **prima verifica periodica (PVP)** prevede, di diverso rispetto alle verifiche periodiche successive (VPS), la compilazione della

**scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura**

(all. IV D.M. 11/4/2011)

che servirà alla registrazione dei dati identificativi e delle caratteristiche tecniche principali della attrezzatura, allo scopo di costituire un riferimento per le verifiche periodiche successive

## *Chi effettua le verifiche periodiche ...*

- soggetti titolari della funzione
  - ▣ INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica per la prima verifica periodica
  - ▣ ASL competente territorialmente, per le verifiche periodiche successive alla prima
- Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali
- soggetti pubblici e privati abilitati (SA), di cui si avvalgono i soggetti titolari della funzione, o a cui si rivolgono direttamente i datori di lavoro quando il soggetto titolare della funzione non abbia effettuato la verifica nei termini previsti
- altri soggetti pubblici (DPL, ASL, INAIL, ARPA), previo accordi con i soggetti titolari della funzione

**il datore di lavoro deve sempre richiedere la verifica periodica al soggetto titolare della funzione**

## Datore di lavoro


Richiede la **P.V.P.** all'**INAIL**  
ed indica un Soggetto Abilitato  
dall'elenco regionale istituito  
presso l'Inail


**no** Risposta entro  
**60 gg.**  
dalla richiesta **si**

Il DL si rivolge direttamente  
ad un S.A. dell'elenco  
regionale

Richiede le **V.P.S.** all'**ASL** ed  
indica un Soggetto Abilitato

**no** Risposta entro  
**30 gg.**  
dalla richiesta **si**





# Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile dell'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro impiegate e pertanto deve inoltrare la richiesta e ottemperare a tutti gli obblighi previsti, finalizzati all'effettuazione delle verifiche periodiche

- Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all'INAIL territorialmente competente, che assegnerà all'attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro
- Per le attrezzature di lavoro messe in servizio prima del 23 maggio 2012 e già soggette a verifiche periodiche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, restano ferme le procedure in vigore (art. 6 D.M. 329/2004, DPR 459/1996 art. 11 comma 3 e D.Lgs. 17/2010 art. 18, Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25/06/1997) (\*)

(\*) Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/08, già in servizio al 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per l'assegnazione del numero di matricola

## Riguardo le scadenze ...

---

per la determinazione della scadenza della prima verifica periodica è opportuno considerare la  
**data di “messa in servizio”**

coincidente con la data di denuncia di installazione prevista da:

- DPR 459/1996, Circ. M.I.C.A. n. 162054 del 25/06/1997  
per i gruppi SC e SP
- DM 329/04 per le attrezzature a pressione  
per il gruppo GVR.

la comunicazione di messa in servizio / denuncia di installazione di un'attrezzatura presso il Dipartimento INAIL territorialmente competente

**non corrisponde alla richiesta di prima verifica periodica**

# Obblighi del datore di lavoro

## Il datore di lavoro deve:

- **richiedere la verifica periodica al soggetto titolare della funzione, indicando contestualmente il Soggetto Abilitato pubblico o privato, iscritto nell'elenco locale dei soggetti abilitati**, tenuto dal soggetto titolare della funzione o, nel caso delle ASL e ove previsto da apposito provvedimento regionale ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 11/4/2011, dalla Regione di appartenenza, di cui il soggetto titolare si avvale, qualora non sia in grado di provvedere direttamente con le proprie risorse o attraverso gli altri soggetti pubblici (DPL, ASL, INAIL, ARPA) con cui il soggetto titolare si sia eventualmente accordato

# Obblighi del datore di lavoro

## Il datore di lavoro deve:

- richiedere la prima verifica periodica con congruo anticipo rispetto alla scadenza e in ogni caso almeno 60 giorni prima della scadenza (analogamente deve richiedere le verifiche periodiche successive alla prima con congruo anticipo rispetto alla scadenza e in ogni caso almeno 30 giorni prima della scadenza). Nella richiesta di verifica, il datore di lavoro deve comunicare il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.(\*)

(\*) Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 81/08: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

# Obblighi del datore di lavoro

## Il datore di lavoro deve:


- mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto che sovrintende alle operazioni, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione. Deve altresì tenere presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata la documentazione concernente le verifiche, prevista dall'allegato II del D.M. 11/4/2011, e la relativa denuncia di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o la relativa comunicazione di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i.
- comunicare al Dipartimento INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati.

# Prerogative e Obblighi del datore di lavoro

## Il datore di lavoro:

- può avvalersi direttamente di un soggetto pubblico o privato dell'elenco regionale, qualora il soggetto titolare non abbia provveduto ad effettuare la verifica periodica entro i termini di 60 giorni per l'INAIL (o di 30 giorni per le ASL) dalla richiesta di verifica (direttamente o a sua volta avvalendosi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica).

In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica; tale nominativo può anche essere diverso da quello indicato nella richiesta di verifica al soggetto titolare della funzione.

- 
- Inquadramento normativo
  - Disciplina delle modalità di effettuazione delle (prime) verifiche periodiche
  - **Modalità di richiesta di effettuazione delle prime verifiche periodiche**
  - Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei Soggetti Abilitati

# La circolare MLPS n. 11/2012

**OGGETTO: D.M. 11.04.11 ... - Chiarimenti.**

- 1. Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione (completezza e decorrenza dei termini)**
- 2. Scelta del SA (elenco istituito presso il soggetto titolare della funzione)**
- 3. Interruzione o sospensione dei termini temporali (forza maggiore, ulteriori controlli, etc.)**
- 4. Attivazione del SA da parte del soggetto titolare della funzione (tempestività)**
- 5. Modulistica (all. IV del D.M. 11/04/11)**
- 6. Tariffazione delle verifiche periodiche**

## Requisiti minimi per la ricevibilità della richiesta di verifica

- La richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all'art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008, può essere considerata valida ai fini della decorrenza dei termini se contiene almeno i seguenti elementi:
- ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente
- deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici

...

## Requisiti minimi per la ricevibilità della richiesta di verifica

...

- deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (matricola ENPI o ANCC o ISPEL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; numero di fabbrica e costruttore, ove non sia disponibile la matricola; tipologia di attrezzatura di lavoro)
- deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 11/4/2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'art. 2 comma 4 del D.M. 11 aprile 2011
- data di richiesta (vedi seg. *Decorrenza dei termini*)

# Decorrenza dei termini

Lettera raccomandata A.R.	Data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta
Fax	Data di invio del fax
Email con casella di posta certificata (PEC)	Data di invio della email
Portale INAIL	Data della transazione on-line
Posta ordinaria o raccomandata semplice	Data del protocollo di ricezione

## Interruzione o sospensione dei termini

Qualora alla data concordata, l'attrezzatura di lavoro non possa essere sottoposta a verifica per **cause indipendenti dalla volontà del verificatore** (p.es. indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore), **i termini temporali** di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 **si interrompono**. Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario **acquisire ulteriore documentazione** od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, **indagini supplementari**, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività richieste al fine di completare la verifica, con **sospensione dei termini** dei 60/30 giorni dalla richiesta, sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

## Attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, **il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro.** Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, **il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali;** in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.


# Tariffe

Nel caso di verifiche effettuate da INAIL, ASL, ARPA, o tramite accordi (e quindi entro i termini di 60 o 30 gg) **una quota pari al 15%** delle tariffe definite dal soggetto pubblico titolare della funzione **è destinata** a coprire i costi legati all'attività di **CONTROLLO dell'operato dei soggetti abilitati**, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della **BANCA DATI informatizzata**; la rimanente quota resta di spettanza del SA che ha effettuato la verifica.

# Tariffe

Nel caso di verifiche effettuate da soggetti abilitati di cui all'elenco dell'allegato III (e quindi decorsi i termini) :

- a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione **il nominativo del SA**, pubblico o privato, incaricato della verifica;
- b) i compensi dovuti al SA, pubblico o privato, **non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe** applicate dal soggetto titolare della funzione (o dal decreto di prossima emanazione);
- c) il SA, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all'**INAIL** una quota pari al **5%** della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

- 
- Inquadramento normativo
  - Disciplina delle modalità di effettuazione delle (prime) verifiche periodiche
  - Modalità di richiesta di effettuazione delle prime verifiche periodiche
  - **Costituzione degli elenchi regionali INAIL dei Soggetti Abilitati**

## Soggetti pubblici e privati abilitati: iscrizione negli elenchi locali

- i soggetti pubblici e privati abilitati, già iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati, tenuto dal Ministero del Lavoro, possono richiedere l'iscrizione nell'elenco locale tenuto dai soggetti titolari della funzione (INAIL e ASL). Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco locale può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale
- l'iscrizione nell'elenco locale è soggetta alla verifica del possesso dell'abilitazione ad effettuare le verifiche per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro nella Regione in cui tale iscrizione viene richiesta.
- i S.A. dovranno comunicare organigramma generale, elenco dei verificatori, responsabile tecnico e sostituto
- con l'iscrizione all'elenco locale, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali
- ove sussistano motivi di possibile esclusione dall'iscrizione nell'elenco locale, il soggetto titolare della funzione deve darne comunicazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11/4/2011